Delibera di Consiglio comunale n. 75 del 18/12/2003.

Oggetto:

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SUL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2003, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2003-2005, esecutivi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507;

Vista la delibera di C. C. n. 68 del 28/07/1994 con la quale si approvava il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni"

Ritenuto opportuno prevedere atti di indirizzo sulla gestione dell'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; degli spazi destinati ai mezzi pubblicitari pubblici e privati nonché gli strumenti atti all'effettuazione della pubblicità e delle affissioni;

Vista la deliberazione di C. C. n. 74 del 11/12/2003 avente ad oggetto "Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità – Approvazione"

Vista la deliberazione di C. C. n. 73 del 11/12/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la Disciplina dei mezzi pubblicitari"

Ritenuto opportuno aggiornare il suddetto regolamento a seguito dell'approvazione dei suddetti due regolamenti al fine di dotare gli uffici di strumenti e mezzi più efficienti per la gestione del territorio, dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese – Presenti e votanti n°14;

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento sull'imposta di pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni" di cui in allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, sostitutivo del precedente.

Comune di Campogalliano

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SUL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di C. C. n. 75 del 18/12/2003

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Categorie delle località
- Art. 4 Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 5 Definizione e quantità dei mezzi pubblicitari
- Art. 6 Pagamento dell'imposta
- Art. 7 Riduzione dell'imposta
- Art. 8 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 9 Data di presentazione degli atti
- Art. 10 Presupposto dell'imposta
- Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 Pubblicità ordinaria
- Art. 13 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 15 Pubblicità varia
- Art. 16 Riduzioni ed esenzioni dell'imposta
- Art. 17 Autorizzazione pubblicità ordinaria
- Art. 18 Modalità di pagamento dell'imposta.
- Art. 19 Servizio obbligatorio
- Art. 20 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 21- Timbratura manifesti
- Art. 22 Elenco delle posizioni
- Art. 23 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 24 Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
- Art. 25 Spostamento degli impianti
- Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 27 Riduzioni del diritto
- Art. 28 Esenzioni dal diritto
- Art. 29 Pagamento DEL diritto
- Art. 30 Versamento delle somme riscosse direttamente
- Art. 31 Reclami
- Art. 32 Gestione contabile
- Art. 33 Restituzione riscossioni indebite
- Art. 34 Sanzioni e interessi
- Art. 35 Sanzioni amministrative
- Art. 36 Norme di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Campogalliano dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
- 2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Per "decreto" si intende il decreto legislativo 507/1993.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1. Nel territorio di questo Comune, la cui popolazione residente al 20/10/2001 risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica in base all'ultimo censimento generale, è di 7.741 residenti, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 e rideterminate con D.P.C.M. 16 febbraio 2001, per i Comuni classificati in classe V.
- 2. Le tariffe, possono essere aggiornate con deliberazione comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano con decorrenza dal 1° genn aio del medesimo anno. In caso di mancato aggiornamento si intendono prorogate quelle in vigore.

ART. 3 - CATEGORIE DELLE LOCALITÀ

1. Al fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune sono considerate in una sola categoria normale con esclusione di speciali.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- 1. La gestione del Servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto è eseguita da un concessionario individuato tra i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93. Il concessionario ha provveduto alla nomina del Funzionario responsabile, cui spettano le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D. Lgs. Indicato ed in particolare sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. L'Ente può gestire direttamente l'imposta e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 5 - DEFINIZIONE E QUANTITÀ DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari sono contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari nel rispetto dell'art. 47 dei Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
- 2. La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune è stabilita dal Piano Generale degli Impianti .

ART. 6 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. L'attestazione del pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune; il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune, tramite il concessionario, l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
- 2. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale; per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute in appositi atti degli organi competenti.

ART. 7 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

- 1. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507/93, è subordinata alla presentazioni di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.
- 2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e gli enti abilitati, al fine di ottenere le riduzioni previste dalla legge sono tenuti a presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la propria natura giuridica. Tale documentazione deve essere presentata anche ai fini dell'esenzione per l'apposizione di insegne della sede.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

- 1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifichi in luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità ed alle affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 9 - DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione agli atti della regolare dichiarazione.

TITOLO II - PUBBLICITA'

ART. 10 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
- 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per esercizio di attività economica s'intende la produzione, lo scambio o la fornitura di beni o di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

ART. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 12 - PUBBLICITÀ ORDINARIA

- 1. Si definisce tale la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, mezzi pubblicitari gonfiabili non sospesi in aria o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta applicata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilite da leggi, regolamenti e conseguente delibera vigenti nel periodo di imposta considerata.
- Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 .
- 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 13 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

- 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. precedente, comma 1.
- 2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. precedente, comma 4.
- 3.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli

adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- 4.Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.
- 6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 14 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 15 - PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

- 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, (i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo), si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.

ART.16 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

- 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso:
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio:
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- f) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ ORDINARIA

- 1. La collocazione dei mezzi pubblicitari, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune competente a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati nel vigente Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.
- 2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507/93 è resa sul modello approntato dal Comune completo degli estremi del titolo autorizzativo e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3. In caso di inadempienza all'obbligo di autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamento, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.
- 4. L'autorizzazione comunale e' implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e di pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12 commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione

tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

- 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
- 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37
- 5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni o mediante il RD 14/04/1910 n. 639; in ipotesi di ruolo, esso deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
- 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
- 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 - SERVIZIO OBBLIGATORIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del concessionario del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi commerciali. Deve risultare garantita una superficie minima di spazi di affissione pari a 18 mq ogni mille abitanti.

ART. 20 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché Il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione Il Servizio dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque a soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, e gli eventuali interessi.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata ,che deve essere annotata in apposito registro cronologico, e dal versamento dei relativi diritti. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti. Presso Il Servizio Affissioni e' tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, In ordine cronologico, le commissioni pervenute.
- 3. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione, se non ancora eseguita.
- 4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, sarà a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizi postale quando i medesimi, unicamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.
- 6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 8. Nei casi di cui ai commi 1e 2 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

ART. 21- TIMBRATURA MANIFESTI

1.I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio con speciale timbro portante, oltre all'indicazione del Servizio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

ART. 22 - ELENCO DELLE POSIZIONI

1. Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Dec reto Lgs 507/93, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamente dell'esecuzione dell'affissione stessa.

ART. 23- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano se preavvisate coni anticipo di 4 ore in modo da poter disporre del personale necessario.
- 2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
- 3. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvolgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9' comma dell'art. 22 del Decreto 507.

ART. 24 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

- 1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unicamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
- 2. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro esportazione totale o parziale.

La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

3. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 25 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 1. Il comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
- 2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART.26 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerata. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.
- 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.27 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. seguente;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:

e) per gli annunci mortuari.

ART.28 - ESENZIONI DAL DIRITTO

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 29 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

ART. 30 - VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

ART. 31 - RECLAMI

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 32 - GESTIONE CONTABILE

1. Le disposizioni in ordine alla gestione contabile relativa all'imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, sono quelle contenute nel decreto 26.4.1994 del Ministero delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6.6.1994.

ART. 33 - RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

- 1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritti versati nel casi di cui ai commi 4 e 5 e 7 dell'art. 22. In ogni altro caso la liquidazione del diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto Il materiale pubblicitario per tutto il periodo Indicato.
- 2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al concessionario entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
- 3. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito. Il concessionario provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.

ART. 34 - SANZIONI E INTERESSI

- 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto e successive mod ificazioni.
- 2. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

ART. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente D. Lgs 30/4/92 n. 285 all'art. 23, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice .In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 60, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
- 4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.
- 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.
- 7. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 8. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto 507/93.
- 9. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza è stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
- 10. I mezzi pubblicitari esposti su suolo pubblico di proprietà comunale e quelli visibili da strade di proprietà del comune che costituiscano pericolo per la circolazione potranno essere rimossi immediatamente, con la suddetta ordinanza, con successiva trasmissione al prefetto della nota delle spese ottenute ed emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento di cui al RD 14/04/1910 n. 639.
- 11. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari .

ART. 36 - NORME DI RINVIO

- 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, Piano Generale degli Impianti e Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.
- 2. Il precedente regolamento sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni approvato con delibera di C. C. n. 68 del 28/07/1994 è abrogato.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 80, comma 6, dello Statuto Comunale, entra in vigore il primo gennaio 2004.

Segue allegato A

TARIFFE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993

delibera di G. C. n. 13 del 26/02/1998, delibera di G. C. n. 79 del 14/15/2000 delibera di G. C. n. 90 del 07/12/2002 per l'anno 2003

ANNUALE

ANIOALL				
CLASSI DI	ORDINARIA (art. 12, c.1) (INSEGNE, CARTELLI, TENDE, TENDONI, TELI, LOCANDINE, STENDARDI SCRITTE SU SUPERFICI, PANNELLI,)		LUMINOSA (art. 12 e 7/7) (PANNELLI, VETRATE,)	
SUPERFICIE	Categ. normale	Categ. speciale	Categ. normale	Se in proprio
	al mq.	al mq.	al mq.	al mq
fino a 1 mq	13,63	0,00	27,26	
oltre 1 e fino a 5,5 m	17,04	0,00	34,08	
tra 5,5 e 8,5 mq	25,56	0,00	42,60	
oltre 8,5 mq	34,08	0,00	51,12	

^{*} Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro le superfici superiori al 1 mq + 30 per cento tra mq 5,5 ed 8,5 + 50 per cento oltre mq 8,5 + 100 per cento

TEMPORANEA (fino a 3 mesi)				
		(art. 12, c.2)		
	OR	DINARIA	LUN	MINOSA
	Tariffa al	mese x n. mesi	Tariffa al r	nese x n. mesi
CLASSI DI	Categ. normale	Categ. speciale	Categ. normale	Categ. Speciale (1)
SUPERFICIE	al mq.	al mq.	al mq.	al mq.
fino a 1 mq	1,36	•	2,73	
oltre 1 e fino a 5,5 m	1,70	-	3,41	
tra 5,5 e 8,5 mq	2,56	-	4,26	
oltre 8,5 mq	3,41		5,11	

SU VEICOLI PUBBLICI O PRIVATI (BUS, TRAM, BARCHE)					
	(art. 13, c. 1)				
CLASSI DI	INTERNA	ESTERNA			
SUPERFICIE	tariffa annuale al mq.	tariffa annuale al mq.			
fino a 1 mq	13,63	13,63			
oltre 1 e fino a 5,5 m	17,04	17,04			
tra 5,5 e 8,5 mq	25,56	25,56			
oltre 8,5 mq	34,08	34,08			

^{*} Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

VEICOLI AZIENDALI (art.13, c.3)				
Tipo Auotveicoli	Senza rimorchio tariffa annuale	Con rimorchio tariffa annuale		
portata > 30 q.	89,24	178,49		
portata < 30 q.	59,50	119,00		
altri veicoli	29,75	59,50		

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché apposta non più di due volte, ciascuna con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato

E' inoltre esentata con i limiti di superficie suddetti, la pubblicità relativa

all'indicazione dell'impresa che effettua l'attività di trasporto per conto terzi

PANNELLI LUMINOSI (pubblicità variabile) (art. 14, c. 1 e 2)				
	IA.	NNUALE	TEMF	PORANEA
Categoria	tariffa annua (oltre 3 mesi) al mq.		tariffa mensile (max 3 mesi) al mq.	
	Conto altrui	Conto proprio al giorno	Conto altrui	Conto proprio
fino ad 1mq	39,66	19,83	3,97	1,98
oltre 1 mq	49,58	24,79	4,96	2,48

^{*} Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

PROIEZIONI E DIAPOSITIVE (art. 14, c.4 e 5)				
	Tariffa giornaliera			
Categoria primi 30 gg. dopo i 30 gg.				
Normale	2,48	1,24		

STRISCIONI PER STRADE O PIAZZE (art. 15, c. 1)			
Categoria	Tariffa al mq.		
fino a 1 mq	13,63		
oltre 1	17,04		

	PALLONI FRENATI	AEROMOBILI
Categoria	(art. 15, c. 3)	(art. 15, c. 2)
	Tariffa giornaliera	Tariffa giornaliera
Normale	0,00	59,50
Speciale	0,00	0,00

DISTRIBUZIONE VOLANTINI - PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI (art. 15, c. 4)				
Categoria	Per giorno e persona			
Normale	2,48			
Speciale	0,00			

APPARECCHI AMPLIFICATORI (art. 15, c. 5)				
Categoria	Per giorno o frazione			
Normale	7,44			
Speciale	0,00			

DIRITTI SULLE PUBBLCIHE AFFISSIONI- TARIFFE
ART. 11, COMMA 10, LEGGE 27/12/1997 N. 449
ART. 30, COMMA 17, LEGGE 23/12/1999 N. 488

	INF A MQ 1	SUP A MQ 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	1,24	1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,37	0,46

MANIFESTI DI CM	FOGLI	1,000	
MANIFESTI DI CM	FOGLI	2,000	
MANIFESTI DI M.	FOGLI	4,000	
MANIFESTI DI M.	FOGLI	24.000	

FINO A GIORNI	10	15	20	25	30
INFERIORI A MQ 1	1,240	1,610	1,980	2,360	2,730
SUPERIORI A MQ 1	1,550	2,010	2,480	2,840	3,410

N. B. :

PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50% PER I MANIFESTI COSTITUITI 8TTO FINO A 12 FOGLI IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50% PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50%